



N.932 di Repertorio

COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

OGGETTO: Proroga del contratto Rep. n.897/16 di affidamento dei servizi di igiene urbana dal 01/04/2016 al 29/07/2016.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILASEDICI addì TRENTUNO del mese di MAGGIO nella sede del Comune di Aci Castello, e nell'ufficio del Segretario Generale, posto in via Dante, n.28

(31/05/2016)

AVANTI A ME

dott. Mario Trombetta, Segretario Generale del Comune di Aci Castello, ufficiale rogante, autorizzato a rogare gli atti e contratti dell'Ente in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18/2/2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede del Comune stesso, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, che hanno i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

da una parte: la Dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi nata a Catania il 15/12/1962, C.F. DLPMLE62T55C351A, dipendente comunale, responsabile della direzione dell'Area funzionale IV^, domiciliato per la Sua carica presso la sede del Comune di Aci Castello, il quale interviene in rappresentanza e per conto del Comune stesso, codice fiscale 00162000871, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune", autorizzato a stipulare i contratti dall'articolo 51 della Legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale Sicilia n. 48/1991, nonché dall'art.44 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n.330 del 06/04/2016;

dall'altra parte: l'Ing.Salvatore Stracquadanio nato a Modica (RG) il 03/05/1969 ed ivi residente in via C.le Michelica Musebbi Calicantone n.3, C.F.: STRSVT69E03F258E, che interviene in questo Atto in qualità di Procuratore speciale della Società "Agesp S.p.A." con sede legale a Castellammare del Golfo (TP) in via Enna n.1, con Cod. Fisc. e numero d'iscrizione 00197340821, Part.Iva 00389000811, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Affidatario", giusta procura speciale del 16 Maggio 2016, Repertorio n.42294, a rogito del notaio Dott. Alberto Tranchida con studio notarile in Castellammare del Golfo (TP) nel Corso Garibaldi n.123, che la parte mi produce in copia semplice che si allega al presente atto sotto la lettera "A" riservandosi di depositare presso il Comune originale della stessa.

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n.982 del 05/11/2013 è stato disposto l'affidamento dei servizi di igiene urbana alla Società "Agesp S.p.A." per mesi sei, dal 01/10/2013 al 31/03/2014, conferito ex art.191 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 in forza dell'Ordinanza Sindacale n.152 del 30/09/2013 e n.154 del 03/10/2013, giusto contratto Rep.n.752 del 18/12/2013, registrato all'Agenzia delle Entrate di Acireale (CT) il 27/12/2013 al n.46 Serie 2;

che con determinazione dirigenziale n.335 del 01/04/2014 è stato disposto l'affidamento dei servizi di igiene urbana alla Società "Agesp S.p.A." per ulteriori sei mesi, dal 01/04/2014 al 30/09/2014, conferito ex art.191 del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n.152, in forza dell'Ordinanza Sindacale n.42 del 31/03/2014, giusto contratto Rep. n.788 del 09/05/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Acireale (CT) il 23/05/2014 al n.13 Serie 2;

che con determinazione dirigenziale n.1028 del 02/10/2014 è stato disposto l'affidamento dei servizi di igiene urbana alla Società "Agesp S.p.A." per ulteriori sei mesi, dal

01/10/2014 al 31/03/2015, conferito ex art.191 del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n.152 in forza dell'Ordinanza Sindacale n.144 del 30/09/2014, giusto contratto Rep. n.823 del 19/11/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Acireale (CT) il 26/11/2014 al n.32 Serie 2;

che con determinazione dirigenziale n.303 del 16/04/2015 è stato disposto l'affidamento dei servizi di igiene urbana alla Società “Agesp S.p.A.” per ulteriori sei mesi, dal 01/04/2015 al 30/09/2015, conferito ex art.191 del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n.152 in forza dell'Ordinanza Sindacale n.30 del 31/03/2015, giusto contratto Rep. n.863 del 08/06/2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Acireale (CT) il 10/06/2015 al n.1462 Serie 1T;

che con determinazione dirigenziale n.966 del 06/10/2015, è stato disposto l'affidamento dei servizi di igiene urbana alla Società “Agesp S.p.A.” per ulteriori sei mesi, dal 01/10/2015 al 31/03/2016, conferito ex art.191 del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n.152 in forza dell'Ordinanza Sindacale n.152 del 30/09/2015, giusto contratto Rep. n.897 del 11/01/2016, registrato all'Agenzia delle Entrate di Acireale (CT) il 18/01/2016 al n.149 Serie 1T;

che con Ordinanza Sindacale n.28 del 31/03/2016, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000, è stata disposta, a far data dal 01/04/2016 e fino al termine massimo del 29/07/2016, nelle more della definizione della gara d'appalto indetta con determinazione dirigenziale n.907 del 29/09/2015, la prosecuzione senza soluzione di continuità, della gestione dei rifiuti mediante proroga con l'attuale esecutrice dei servizi Società “Agesp.S.p.A.” del citato contratto Rep. n.897/16, dell'affidamento dei servizi di trattamento, recupero e smaltimento presso gli impianti già individuati e dell'assegnazione dei locali spogliatoi del campo sportivo comunale sito in C.da Fiandaca, disposta con Ordinanza Sindacale n.142/2014, alle stesse condizioni di cui

all'Ordinanza Sindacale n.65/2015, prevedendo la risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione definitiva della gara in corso per l'affidamento dei servizi di igiene urbana previsti nell'A.R.O. Aci Castello e l'aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art.115 del D. Lgs. N°163/2006 e s.m.i., decorso un anno dal 01/10/2015;

che con allegata nota acquisita al prot. gen. dell'Ente al. n.0010685 del 31/03/2016 **(All.B)** la Società “Agesp.S.p.A.” ha dichiarato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio di igiene urbana agli stessi patti e condizioni vigenti, compreso il diritto alla revisione dei prezzi, decorso un anno dal 01/10/2015;

che con determinazione dirigenziale n.330 del 06/04/2016, che qui si intende integralmente richiamata, è stata disposta la proroga del contratto Rep.n.897 del 11/01/2016 di affidamento dei servizi di igiene urbana alla Società “Agesp S.p.A.” con sede legale a Castellammare del Golfo (TP) in via Enna n.1, con Cod. Fisc. e num. d'iscrizione 00197340821, Part.Iva 00389000811, dal 01/04/2016 e fino al termine massimo del 29/07/2016, per l'importo complessivo di Euro 925.852,04 IVA inclusa e con il medesimo provvedimento è stato assunto il relativo impegno di spesa;

che l'“Affidatario” è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani, giusto certificato prot. n. NOV/4547/2015/CCT0205, acquisito al prot. gen. del Comune in data 02/12/2015 al n. 0022874;

che ai fini dell'informazione antimafia, ai sensi dell'art.84 comma 3 del D.Lgs.n.159/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs.n.218/2012 e D.Lgs. n.153/2014, nei confronti della Società “Agesp S.p.A.” e delle persone sottoposte a verifica ai sensi dell'art.85 della suddetta normativa, non risultano sussistere le cause interdittive previste dagli artt. 67, 84 comma 4 e 91 comma 6 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., giusta certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Trapani in data 16/06/2015, acquisita al prot. gen dell'Ente al n.0011061;

che dal certificato relativo alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) datato 10/05/2016,

risulta che l'”Affidatario” è in regola con gli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;

che l'”Affidatario”, in riferimento alle disposizioni di cui all'art.3 della Legge n.136/2010

e s.m.i., con nota prot. n.0017674 del 24/05/2016, ha comunicato gli estremi

identificativi dei conti correnti bancari ove dovranno confluire le somme inerenti il

presente appalto con l'indicazione delle persone delegate ad operare sui conti correnti

dedicati, che di seguito si riportano:

1. “Unicredit S.p.A.” Filiale di Trapani - Corso Garibaldi - Codice IBAN:

IT88W0200816404000500007558;

2. “Intesa San Paolo” Filiale di Trapani - C.so Piersanti Mattarella - Codice IBAN:

IT64R0306981781000005108476;

3. “Banca Nuova S.p.A.” Filiale di Alcamo - Viale Italia - Codice IBAN

IT49K0513281780708570218230;

4. “Banca Nazionale del Lavoro” - Filiale di Palermo - Via Roma - Codice IBAN:

IT56Z0100516400000000000024;

5. “Banca Popolare di Lodi” - Filiale di Palermo - Via M. Stabile n.123 - Codice

IBAN:IT19K0516416400000000140522;

che l'ufficio contratti, ai sensi dell'art.38 c.3 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e del D.P.R.

n.445/00, ha accertato d'ufficio il possesso dei requisiti di ordine generale

dell'”Affidatario”, positivamente riscontrate.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 (Oggetto del contratto)

Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’“Affidatario” che, come sopra rappresentata, accetta senza condizione, riserva o eccezione alcuna, la proroga del contratto Rep. n.897 del 11/01/2016 relativo all'affidamento dei servizi di igiene urbana da eseguire nel territorio comunale.

ART. 3 (Durata)

La durata del presente contratto, salvo quanto previsto ai successivi articoli, è fissata a decorrere dal 01/04/2016 e fino al termine massimo del 29/07/2016.

ART. 4 (Corrispettivo)

L’ammontare complessivo del presente affidamento è determinato in Euro 841.683,67 (euroottocentoquarantunomilaseicentottantatre/67) oltre IVA al 10% per un totale di Euro 925.852,04 (euronovecentoventicinquemilaottocentocinquantadue/04).

Si dà atto che si procederà a l'aggiornamento dei prezzi, ai sensi dell'art.115 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., decorso un anno dal 01/10/2015.

ART. 5 (Pagamenti)

I pagamenti saranno corrisposti all’“Affidatario” in rate mensili posticipate entro 60 gg. dalla presentazione della fattura. Il pagamento oltre il suddetto termine comporta l’applicazione del D.Lgs. n. 231/02.

ART. 6 (Accordo quadro regionale)

L’“Affidatario” è obbligato ad applicare l’accordo quadro regionale per il passaggio del personale dagli ATO alle SRR del 06 agosto 2013.

ART. 7 (Disciplina del servizio)

Il servizio è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari vigenti nel Comune e nella Regione Siciliana e l’appalto, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, viene affidato e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti

dal Contratto Rep.n.752 del 18/12/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Acireale in data 27/12/2013 al n. 46 serie 2, che qui si intende integralmente richiamato.

ART. 8 (Servizi complementari)

L'“Affidatario” si impegna a garantire, a semplice richiesta del Comune, ulteriori prestazioni per servizi complementari a quelli oggi affidati, a fronte di un corrispettivo aggiunto determinato dallo stesso Comune di Aci Castello, in base ai conti economici riferiti al C.S.A. e/o ai prezzi di mercato decurtati del ribasso percentuale del 4,95%, come risultante dal contratto stipulato dall'“Agesp S.p.A. con la “Aciambiente S.p.A.” Rep. n.1 del 23/02/2007, registrato in Acireale in data 17/05/2007 al n.1353 serie 3, facente parte integrante del contratto sopra richiamato Rep.n.752/13. L'importo massimo di tali prestazioni aggiuntive non potrà in ogni caso essere superiore al 50% dell'importo indicato al precedente art. 4.

ART. 9 (Cauzione definitiva)

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'“Affidatario” ha costituito in favore del Comune di Aci Castello apposita cauzione definitiva, ex art. 113 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., pari a Euro 63.126,28 mediante polizza assicurativa n.074789202 stipulata in data 15/04/2014 con l'Assicurazione “Allianz S.p.A.”, Agenzia principale di Alcamo (TP) – Gulli Insurance & Consulting s.r.l., già depositata ai sensi dell'art.137 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i., presso l'ufficio contratti del Comune a garanzia del contratto rep.n.788 del 09/05/2014, prorogata dal 11/04/2016 al 11/04/2017, giusta quietanza di pagamento n.1000004059273 del 06/05/2016 che, controfirmata dai contraenti, viene depositata presso l'ufficio contratti del “Comune”.

La cauzione è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge, ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.Lgs.n.163/06, in quanto l'“Affidatario” ha prodotto certificazione di qualità ISO 9001:2008 n.IT 14.0168.QMS rilasciato dalla “Certy W ”.

La garanzia sarà svincolata nel rispetto dell'art. 113 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

ART. 10 (Responsabilità)

L'“Affidatario” assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti, i mezzi, le attrezzature e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e dalle attività connesse, sollevando il Comune di Aci Castello da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine l'“Affidatario” ha prodotto la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n.361004199 emessa dalla “Assicurazioni Generali S.p.A.” Agenzia di Palermo Mare - Cod.388-00, con scadenza il 31/03/2017.

ART. 11 (Risoluzione di diritto)

Il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di sopravvenute norme e/o disposizioni emanate dagli organi competenti che ne rendano impossibile la prosecuzione o in caso di aggiudicazione di gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti all'interno dell'A.R.O., già indetta dal Comune di Aci Castello.

ART. 12 (Divieti di cessione e subappalto)

Il contratto non può essere né ceduto, né il suo oggetto subappaltato, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a pena di risoluzione dello stesso e incameramento della cauzione.

ART. 13 (Obblighi dell’Affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. L'“Affidatario” dichiara, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'“Affidatario” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 18 comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 14 (Norme sull'inserimento al lavoro dei disabili)

L'“Affidatario” da me preventivamente ammonito, come previsto dall'art.76 del Decreto Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000 n.445, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/00, “di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di cui all'art.17 della Legge 12 marzo 1999, n.68” e s.m.i., in quanto tale obbligazione viene dichiarata come assolta.

ART. 15 (Legge anticorruzione)

Ai sensi dell'art.53 comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., l'“Affidatario” sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della medesima Società, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 16 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

A norma dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 sono estesi all'“Affidatario” gli obblighi di condotta previsti dallo stesso D.P.R., nonché dal Codice di comportamento dell'Ente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale (www.comune.acicastello.ct.it). La violazione di detti obblighi, previa contestazione, comporterà la risoluzione del presente contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 17 (Clausola risolutiva espressa)

1. Oltre a quanto previsto dagli artt.1453 e seguenti del Codice Civile, il “Comune” potrà

risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da

comunicarsi all'Affidatario" per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun

termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a. mancato rispetto dei termini di prestazione dei servizi;

b. accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di affidamento diretto;

c. condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico dell'Affidatario", con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

d. gravi o ripetute difformità delle caratteristiche dei servizi prestati rispetto a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto;

e. violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del contratto;

f. violazione del divieto di interruzione dei servizi;

g. violazione dei doveri di riservatezza;

h. azioni giudiziarie contro il "Comune" per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;

i. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Inoltre in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario" negativo per due volte consecutive, il "Comune" avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art.6, comma 8 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. previa contestazione degli addebiti all'Affidatario" e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

ART. 18 (Recesso)

1. Il “Comune” ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all’”Affidatario”, nei casi di:

a. giusta causa;

b. reiterati inadempimenti dell’”Affidatario”, anche se non gravi.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l’”Affidatario” dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al “Comune”.

3. Il “Comune” potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 del c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’”Affidatario” per iscritto, purché tenga indenne l’”Affidatario” delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

4. In caso di recesso del “Comune”, l’”Affidatario” ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.

5. Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l’”Affidatario” sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi, oggetto del presente contratto.

ART. 19 (Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti)

1. E’ fatto assoluto divieto all’”Affidatario” di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte dell’”Affidatario” degli obblighi di cui al presente

articolo, il “Comune”, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'”Affidatario” a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art.117 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il “Comune” di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Aci Castello.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 20 (Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il “Comune” e l'”Affidatario” in dipendenza del presente contratto, il foro competente è quello di Catania. E' esclusa la competenza arbitrale. L'insorgenza di controversie tra le parti non legittima l'”Affidatario” ad astenersi dall'esecuzione del servizio.

ART. 21 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. le parti contraenti si obbligano ad adempiere a tutte le prescrizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, nonché in caso di eventuali subappalti, sub concessioni o sub forniture.

2. Le parti, altresì, si obbligano, pena la risoluzione espressa del presente contratto, ad

avvalersi nelle transazioni finanziarie inerenti il presente rapporto contrattuale, di banche

o delle Società Poste Italiane S.p.A..

3. L'Appaltatore, fornitore, subappaltatore o l'eventuale sub contraente che ha notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di

cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., si impegna a procedere alla immediata

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione

appaltante e l' U.T.G. territorialmente competente.

Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in

essere dai medesimi soggetti, il seguente CIG n.6415749B8D.

ART. 23 (Spese di contratto e trattamento fiscale)

Le spese del presente contratto, copie occorrenti, diritti di segreteria, registrazioni ed

altro, sono per intero a carico dell'“Affidatario”, senza diritto di rivalsa. Le parti

richiedono la registrazione fiscale del presente atto ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

L'imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22

febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico, per l'importo di Euro 45,00.

Ai fini fiscali il valore complessivo del presente contratto è pari ad Euro 841.683,67.

ART. 24 (Informativa e responsabile interno del trattamento dati personali)

L'“Affidatario” dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs.

30/06/2003 n.196 per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il

pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata sul sito web del Comune.

Il “Comune” informa l'“Affidatario” che “titolare” del trattamento è il Comune con sede

ad Aci Castello (CT), in Via Dante, n.c. 28, e che, relativamente agli adempimenti

inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è la Dott.ssa Laura Gulizia,

dirigente del servizio contratti, per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è la

Dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi dirigente dell'Area Funzionale IV^ e per ciò che riguarda i pagamenti è il Dott. Claudio Galli, dirigente dell'Area Funzionale III^.

Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento” Informativa per l'utenza esterna”.

E richiesto io Segretario Generale del Comune intestato, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero 13 pagine, oltre parte di questa, dandone letture alle Parti le quali mi hanno espressamente esonerato dalla lettura degli allegati e lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono, alla mia presenza, in modalità elettronica ai sensi dell'art.6 del decreto legge n.145/2013 convertito con legge 21 febbraio 2014 n.9.

Firmato mediante apposizione di firma digitale:

Per il Comune:F.to Dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi

Per la Società Agesp S.p.A.:F.to Ing. Salvatore Stracquadanio n.q.

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICIALE ROGANTE

F.to Dott. Mario Trombetta